



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Elisa **BORELLI** Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al **n. 32750** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 72792, riferibile alla dott.ssa Laura Veronese, agente contabile, quale Responsabile del Settore Patrimonio Montano e incaricata della riscossione dei corrispettivi per il rilascio dei permessi di raccolta dei funghi epigei dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (VI), per l'esercizio 2020;

Visti gli atti del giudizio;

Udito, all'udienza pubblica del 14 maggio 2026, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Zotti, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Francesca Garlisi, che concludeva come da verbale.

Premesso in

	FATTO	
	1. Con relazione n. 639 del 9 dicembre 2025, il Magistrato istruttore chiedeva	
	di sottoporre al giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 72792, reso dalla	
	dott.ssa Laura Veronese, Responsabile del Settore Patrimonio Montano e	
	agente contabile incaricata della riscossione dei corrispettivi per il rilascio dei	
	permessi di raccolta dei funghi epigei dell'Unione Montana Spettabile	
	Reggenza dei Sette Comuni (VI), per l'esercizio 2020, depositato in data 15	
	luglio 2021.	
	Riferiva il Magistrato istruttore che il conto, redatto secondo lo schema del	
	modello 21 di cui al d.P.R. n. 194/1996, esponeva riscossioni e riversamenti	
	per euro 235.490,00, con annotazione a margine della restituzione di euro	
	9.155,00 a quattro distributori (mandati nn. 1312-1315), per un netto di euro	
	226.335,00, corrispondente al totale esposto nel prospetto riassuntivo allegato	
	al conto (acquisito in istruttoria perché non depositato all'atto della resa). Con	
	nota istruttoria prot. n. 2146 del 20 agosto 2025 era stata richiesta all'Unione	
	Montana una relazione analitica sulle modalità di riscossione tramite i venti	
	distributori incaricati, di riversamento delle somme e di rendicontazione delle	
	vendite, nonché chiarimenti sull'annotazione a margine relativa alle	
	restituzioni e sui conti dei singoli distributori; l'Ente, con nota del 9 settembre	
	2025, forniva i chiarimenti richiesti e produceva nuovamente il prospetto	
	riassuntivo già allegato al conto, senza tuttavia trasmettere i conti né i	
	riepiloghi sottoscritti dai singoli distributori.	
	All'esito dell'istruttoria così condotta, il Magistrato istruttore rilevava i	
	seguenti profili critici: a) la mancata presentazione, da parte dei venti	
	distributori esterni incaricati della vendita dei permessi, dei rispettivi conti	
	2	

	nocumento per l'Erario. Nel merito, ha sostenuto che il sistema dei "rendiconti	
	di prelievo", sottoscritti da ciascun distributore all'atto del ritiro dei permessi,	
	e dei "rendiconti complessivi annuali di riepilogo", redatti in contraddittorio	
	con i medesimi in occasione della verifica conclusiva di fine stagione,	
	configurerebbe una resa del conto sostanziale equivalente a quella individuale,	
	in ragione del comportamento concludente dei distributori che partecipano	
	alla verifica e accettano senza riserve il saldo finale; ha confermato la	
	legittimità della qualificazione del conto come riassuntivo ex art. 140, comma	
	1, ultimo periodo, c.g.c.; ha depositato una dichiarazione sostitutiva di atto	
	notorio, ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la ricognizione dei	
	numeri seriali dei permessi rimasti in giacenza presso l'Unione per l'anno	
	2020; ha giustificato l'esposizione tra le riscossioni delle somme di euro	
	9.155,00 quale conseguenza della rigidità del modello 21, che non	
	prevederebbe una colonna dedicata ai riversamenti in eccedenza o alle	
	rettifiche di segno opposto; ha, infine, riconosciuto, quanto alla natura dei	
	versamenti anticipati di Lievore Monica e Stella Alessandra, che la tecnica	
	contabile corretta avrebbe richiesto il transito delle somme tra le partite di giro,	
	ma ha escluso che tale difformità abbia prodotto pregiudizio per l'Erario. Ha	
	concluso chiedendo che la Sezione accertasse e dichiarasse la regolarità del	
	conto e pronunciasse il discarico dell'agente contabile.	
	3. All'udienza pubblica del 14 maggio 2026, tenutasi con l'assistenza della	
	dott.ssa Alessandra Zotti, il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Francesca	
	Garlisi concludeva come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione.	
	Ritenuto in	
	DIRITTO	
	4	

	I. Oggetto del giudizio	
	Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale n. 72792, reso	
	dalla dott.ssa Laura Veronese quale agente contabile incaricata della	
	riscossione dei corrispettivi per il rilascio dei permessi di raccolta dei funghi	
	epigei nel territorio dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette	
	Comuni, per l'esercizio finanziario 2020.	
	L'esame della documentazione in atti consente al Collegio di formulare un	
	giudizio sulla regolarità formale e sostanziale del conto, secondo la funzione	
	tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 ss. del codice di giustizia	
	contabile. Tale giudizio non si esaurisce nella mera verifica documentale, ma	
	è finalizzato ad accertare la veridicità, la completezza e l'attendibilità della	
	rappresentazione contabile delle somme riscosse e dei titoli affidati alla	
	gestione dell'agente, esigenza che si pone in termini particolarmente stringenti	
	laddove, come nel caso di specie, la riscossione sia affidata a una pluralità di	
	soggetti operanti sulla base di un sistema di rapporti convenzionali.	
	II. Sulla qualificazione del rapporto tra l'Unione Montana e i distributori	
	Il Magistrato istruttore ha correttamente posto in luce come, nella fattispecie,	
	si prospettino due possibili inquadramenti del rapporto tra l'Unione Montana	
	e i venti soggetti incaricati della vendita dei permessi: quello dell'art. 192 del	
	R.D. n. 827/1924, che configura un rapporto tra agente contabile principale e	
	agenti secondari, i quali sono tenuti a rendere il proprio conto giudiziale "da	
	unirsi a corredo" di quello del primo; ovvero quello dell'art. 140, comma 1,	
	ultimo periodo, c.g.c., che consente all'amministrazione di riunire in uno o più	
	conti riassuntivi le gestioni di contabili della stessa specie. Anche la Procura	
	regionale, in udienza, ha condiviso quest'ultimo inquadramento, evidenziando	
	5	

	come esso si desuma, in particolare, dallo schema riassuntivo predisposto	
	dall'Ente in contraddittorio con gli incaricati, allegato al conto.	
	Tale qualificazione non è, tuttavia, da sola sufficiente a superare l'irregolarità	
	rilevata in sede istruttoria. Come correttamente osservato dal Magistrato	
	istruttore, infatti, delle due l'una: o l'amministrazione deposita presso la	
	Sezione i singoli conti resi da ciascun agente, oppure, qualora intenda	
	avvalersi della facoltà di cui all'art. 140, comma 1, ultimo periodo, c.g.c., deve	
	in ogni caso essere in grado di fornire, a supporto del conto riassuntivo, gli	
	elementi che attestino l'effettiva resa del conto da parte di ciascuna sotto-	
	gestione e, segnatamente, una rendicontazione che ciascun incaricato abbia	
	formato e sottoscritto, e che dia conto, in contraddittorio con	
	l'amministrazione, dei titoli ricevuti in consegna, di quelli venduti, annullati e	
	restituiti, nonché dei versamenti effettuati.	
	Nel caso di specie, dall'istruttoria è emerso che nessuno dei venti distributori	
	ha mai presentato all'Unione Montana un conto giudiziale, né alcun	
	documento di rendicontazione a propria firma. Il numero e la tipologia dei	
	permessi venduti da ciascun incaricato, e il correlativo ammontare degli	
	incassi, sono stati ricostruiti unicamente dall'Ente, <i>ex post</i> , attraverso il	
	raffronto tra i permessi consegnati e quelli restituiti come invenduti o annullati	
	al termine dell'esercizio. L'agente contabile ha sostenuto, in memoria, che tale	
	ricostruzione troverebbe fondamento in un sistema di "rendiconti di prelievo",	
	sottoscritti da ciascun distributore all'atto del ritiro dei permessi, e di	
	"rendiconti complessivi annuali di riepilogo" formati in contraddittorio con gli	
	stessi in sede di verifica conclusiva, tali da configurare una resa del conto	
	sostanziale fondata sul comportamento concludente dei distributori. Tuttavia,	
	6	

	a fronte di una specifica richiesta istruttoria volta ad acquisire detti riepiloghi,	
	l'Ente ha trasmesso nuovamente il solo prospetto già allegato al conto, senza	
	produrre alcun documento sottoscritto dai singoli distributori all'atto del	
	prelievo o della restituzione dei titoli. L'obbligo di rendere il conto gravante	
	su ciascun incaricato risulta, in altri termini, sostituito da un'attività di	
	controllo amministrativo interno - per quanto svolta in contraddittorio con i	
	singoli distributori in occasione della verifica conclusiva di fine stagione - che	
	non costituisce, né può equivalere a, una resa del conto nelle forme proprie	
	del giudizio contabile, mancando l'elemento essenziale dell'assunzione di	
	responsabilità che è proprio di tale atto, formalizzato in un documento	
	sottoscritto e datato.	
	Il prospetto analitico per ciascuno dei venti distributori, prodotto in memoria	
	e già acquisito in istruttoria, recante il dettaglio delle date di consegna, dei	
	numeri seriali dei permessi assegnati, degli importi versati e dei permessi	
	risultati invenduti o annullati, consiste - per sua stessa natura, quale risulta	
	dalle relative annotazioni manuali ("OK controllati", "OK controllati con	
	[nome]" e simili) - in un prospetto di elaborazione e controllo interno	
	predisposto dall'ufficio, privo di sottoscrizione da parte dei singoli distributori	
	e di data certa di formazione. Esso, pertanto, ricostruisce <i>ex post</i> , in termini	
	meramente contabili, l'esito delle vendite e dei versamenti per singolo agente,	
	ma non costituisce prova di una resa del conto da parte di ciascun incaricato.	
	A ciò si aggiunga che il conto giudiziale e il prospetto riassuntivo ad esso	
	allegato non sono reciprocamente omogenei nei criteri di compilazione,	
	esponendo il primo gli importi mensili aggregati delle riscossioni e dei	
	riversamenti riferiti all'insieme di tutti gli incaricati, e il secondo il dato	
	7	

	annuale complessivo per singolo agente: con la conseguenza che i due	
	documenti sono raffrontabili unicamente quanto al totale generale, senza	
	possibilità di riscontro infra-annuale.	
	Ne discende che, quale che sia l'inquadramento giuridico adottato, le	
	irregolarità non risultano sanate: nel primo caso, per la mancata presentazione	
	dei conti individuali; nel secondo, per l'assenza degli elementi documentali	
	equivalenti, sottoscritti e datati, che sarebbero stati necessari a sostenerne la	
	legittimità.	
	III. Sugli ulteriori profili di irregolarità	
	Quanto alla gestione a materia dei titoli di raccolta, l'art. 621, comma 7, R.D.	
	n. 827/1924 onera il soggetto che abbia ricevuto in consegna bollettari per il	
	rilascio di quietanze della presentazione del conto del consegnatario a materia,	
	recante il carico e lo scarico, debitamente documentato, dei bollettari ricevuti	
	e di quelli consumati. Di tale gestione - segnatamente dei numerosi titoli	
	giornalieri, mensili e annuali rimasti in giacenza presso l'ufficio interno	
	dell'Unione e mai consegnati ai distributori esterni - non vi è evidenza alcuna	
	nel conto né nel prospetto riepilogativo allegato. La dichiarazione sostitutiva	
	di atto di notorietà (prodotta in memoria il 23 aprile 2026), sebbene riporti	
	un'analitica ricognizione dei numeri seriali dei permessi rimasti in giacenza,	
	presenta le medesime criticità sopra evidenziate con riguardo ai prospetti	
	analitici per distributore: si tratta di un atto unilaterale dell'agente contabile,	
	formato a distanza di oltre cinque anni dai fatti di gestione, non contestuale	
	alla loro verifica né corredato da riscontro documentale autonomo, quale	
	ad esempio un verbale di ricognizione redatto in contraddittorio all'epoca della	
	gestione. Pur non emergendo alcun elemento che ne ponga in dubbio la	
	8	

	veridicità sostanziale, tale dichiarazione non può ritenersi equipollente, sotto	
	il profilo della regolarità del conto, alla resa del conto del consegnatario a	
	materia prescritta dalla norma citata. A tale carenza si associa l'assenza, nel	
	corso della gestione, di una rendicontazione amministrativa periodica che	
	avrebbe consentito di verificare, nel corso dell'esercizio, la tempestività e la	
	correttezza dei riversamenti, anziché rinviarne il controllo al solo momento	
	della chiusura dell'esercizio: è infatti proprio in tale sede che sono emersi gli	
	errori di conteggio delle matrici evidenziati nella relazione di deferimento.	
	In particolare, l'importo delle riscossioni esposto nel conto comprende somme,	
	per complessivi euro 9.155,00, che non sono mai state effettivamente riscosse	
	a tale titolo. Di esse, euro 125,00 (euro 75,00 per Crestani Lorella ed euro	
	50,00 per Munari Elisabetta) corrispondono a un errore di conteggio delle	
	matrici, emerso solo in sede di verifica conclusiva. I restanti euro 9.030,00	
	(euro 3.510,00 per Lievore Monica ed euro 5.520,00 per Stella Alessandra)	
	non costituiscono un riversamento in eccedenza, ma la restituzione di una	
	quota del deposito cauzionale versato anticipatamente dai due distributori	
	secondo una modalità non prevista dalla convenzione-tipo, la quale	
	contemplava, in luogo dell'integrale versamento anticipato, unicamente il	
	versamento di una somma pari al 5 per cento dei permessi presuntivamente	
	venduti, ovvero la costituzione di una fideiussione di pari importo.	
	L'agente contabile ha giustificato tale commistione richiamando la rigidità	
	dello schema del modello 21, che non consentirebbe una rappresentazione	
	differenziata delle compensazioni; l'argomento, pur dando atto dei limiti del	
	modello standardizzato, non supera il rilievo, posto che la difformità tra il dato	
	esposto e la realtà gestionale incide sulla idoneità del conto a rappresentare	
	9	

	correttamente i fatti di gestione, indipendentemente dalla nota esplicativa	
	apposta a margine. Va, incidentalmente, rilevato che anche l'imputazione	
	contabile della restituzione delle somme a Lievore Monica e Stella Alessandra	
	- effettuata dall'Ente con determinazione n. 261 del 14 dicembre 2020 al	
	capitolo delle spese in conto capitale, anziché alle partite di giro - conferma	
	(pur trattandosi di un atto distinto dal conto in giudizio) l'imprecisa	
	qualificazione giuridica riservata, nella gestione in esame, ai versamenti	
	effettuati a titolo di garanzia.	
	IV. Sulla relazione dell'organo di controllo interno	
	Va, infine, rilevata la mancata allegazione al conto della relazione dell'organo	
	di controllo interno prevista dall'art. 139, comma 2, c.g.c. - adempimento non	
	imputabile all'agente contabile, bensì all'Amministrazione (cfr. ordinanza n.	
	15/2023 di questa Sezione) - che depone ulteriormente nel senso dell'assenza,	
	nella gestione in esame, di un adeguato presidio di verifica.	
	V. Conclusioni	
	Le predette criticità risultano, nel loro complesso, idonee a compromettere la	
	completezza e l'attendibilità della rappresentazione contabile della gestione;	
	conseguentemente, il conto giudiziale n. 72792 deve essere dichiarato	
	irregolare ai sensi dell'art. 149, comma 3, c.g.c.	
	VI. Spese di giudizio	
	La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell'agente contabile,	
	esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	10	

